



TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **501/2025** promossa da:

FILCAMS CGIL DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (C.F. 94059210487), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, dell'avv. DE MARCHIS CARLO, dell'avv. CALVANI LORENZO

RICORRENTE

contro

PAM PANORAMA S.P.A. (C.F. 00826770059), con il patrocinio dell'avv. CHECCHETTO ALBERTO e dell'avv. SCOPINICH MARIO

RESISTENTE

Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/01/2026,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso *ex art. 28 Stat. Lav.* depositato in data 10.02.2025, FILCAMS CGIL della Provincia di Firenze ha dedotto il compimento, da parte di PAM PANORAMA S.P.A., di condotte antisindacali consistite:

- 1) nell'aver posto in essere, in relazione all'ipermercato ubicato nel centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (FI), una procedura di licenziamento collettivo, in violazione delle previsioni degli artt. 4-24 L. 223/1991, mediante il collocamento in aspettativa non retribuita di sei lavoratori giudicati idonei con limitazioni alla mansione specifica;
- 2) nell'aver apportato modifiche al DVR senza il preventivo coinvolgimento della RLS Roberta Monaci, con riferimento alle mansioni di "addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita: resp. casse" (cassiere) e di "addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita: rep. scatolame" (addetto al rifornimento degli scaffali nei vari reparti) e alla attività di movimentazione manuale dei carichi, introducendo la rilevazione di un rischio in presenza di un indice di sollevamento pari a 1, e nel non avere consegnato alla RLS Roberta Monaci una copia del DVR;
- 3) nell'aver impiegato, il 23.01.2025, ovvero il giorno dello sciopero nel negozio di Campi Bisenzio, il direttore del punto vendita di Quarrata, Maurizio [*rectius* Paolo] Landi, come addetto alle casse, quindi in mansioni proprie del IV livello CCNL Commercio, demansionandolo, in violazione dell'art. 2103 c.c., nonché ulteriori dipendenti non

appartenenti al personale del punto vendita di Campi Bisenzio, dei quali non si conoscono ruoli e mansioni.

Pertanto, il sindacato ricorrente ha chiesto che l'intestato Tribunale: *“dichiari integrare una condotta antisindacale i comportamenti descritti in narrativa e consistenti, in sintesi: accertato incidenter tantum che il collocamento in aspettativa non retribuita dei sei dipendenti del negozio Panorama di Campi Bisenzio richiamati nelle premesse può esser ricondotto alla nozione euro unitaria di licenziamento, nell'aver avviato una procedura di licenziamento collettivo “simulata”, senza esperire la fase di consultazione sindacale e adottando criteri di scelta dei lavoratori da licenziare arbitrari e discriminatori, in aperta violazione della l. 223/1991; nel mancato coinvolgimento dell'RLS nella nuova valutazione dei rischi e relativo aggiornamento del DVR da ultimo effettuata da PAM; nella mancata consegna al RLS del DVR aggiornato; nell'aver sostituito i lavoratori scioperanti in occasione dello sciopero del 23.1.2025 con lavoratori di superiore inquadramento in violazione dell'art. 2103 c.c. e della normativa antinfortunistica e art. 2087 c.c.. Ai fini della **rimozione degli effetti** si chiede dunque la condanna della Società convenuta: (i) IN TESI: a revocare tutti i provvedimenti datoriali di collocamento in aspettativa non retribuita adottati da PAM nell'ipermercato Panorama di Campi Bisenzio a seguito delle ultime modifiche/aggiornamenti effettuati al DVR quali descritti in premessa, specialmente quelli adottati nei confronti dei sigg.ri Paola Nucci, Luigi Cerutti, Maria Cristina Travaglia, Gianfranco D'Ascenzo, Fabrizio Natali, Sabrina Manetti. IN IPOTESI: fermo il collocamento dei lavoratori in aspettativa, ordinare quantomeno alla Società di corrispondere in loro favore il trattamento retributivo dovuto a decorrere dal giorno del collocamento in aspettativa in poi; (ii) A revocare e/o comunque porre nel nulla il DVR da ultimo adottato dalla Società; (iii) Ad effettuare una nuova valutazione dei rischi previa consultazione e/o coinvolgimento dell'RLS aziendale e quindi redazione di un nuovo DVR; (iv) Nel consegnare all'RLS una copia del DVR aggiornato e/o comunque di tutta la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative. (v) nel condannare la Società convenuta a corrispondere ai lavoratori che hanno aderito allo sciopero del 23.1.2025 quali risultanti dal LUL di cui è stata chiesta l'esibizione una somma pari alle retribuzioni non percepite e trattenute in busta paga a causa dell'astensione; (vi) ed ordinare alla convenuta in occasione di altri scioperi di non sostituire dipendenti in sciopero demansionando loro colleghi. O il diverso provvedimento ritenuto idoneo a rimuovere il comportamento antisindacale. Disponga l'affissione nella bacheche aziendali di copia del provvedimento giudiziale eventuale di accoglimento. Pubblicare a sue spese su almeno 3 quotidiani il testo integrale del emanando provvedimento eventuale di accoglimento indicando le dimensioni*

non inferiori a mezza pagina o altra di giustizia. Disporre ogni altra misura idonea a cessare gli effetti della condotta antisindacale. Vinte le spese.”.

Si è costituita in giudizio PAM PANORAMA S.P.A., eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente in ordine alle modifiche del DVR aziendale, il difetto della attualità della condotta e il difetto di interesse ad agire, in ordine alla giornata di sciopero del 23.01.2025 e alla regolare ripresa del servizio dei lavoratori sospesi, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato, atteso che:

- 1) in data 13.03.2025, la resistente e FILCAMS CGIL hanno sottoscritto un verbale di accordo sindacale a chiusura della vertenza, prevedendo l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo con l'unico criterio della non opposizione e trasferimenti volontari presso altre unità operative della rete;
- 2) l'aggiornamento del DVR del punto vendita di Campi Bisenzio è stato disposto al termine dell'aggiornamento dei DVR dei punti vendita del Lazio ed è stato dettato da esigenze di carattere tecnico e di sicurezza per la salute dei lavoratori, essendo stata la RLS regolarmente convocata per prendere parte al sopralluogo unitamente all'ASP (avendo la convocazione ad oggetto anche l'“aggiornamento valutazione del rischio”) ed essendole stato messo a disposizione l'accesso al documento, che la RLS rifiutava di firmare;
- 3) i lavoratori temporaneamente sospesi sono stati richiamati in servizio sin dall'inizio del mese di febbraio 2025, con attribuzione di mansioni compatibili con le rispettive limitazioni (v. doc. n. 14 e 15 del fascicolo di parte);
- 4) in occasione dello sciopero del 23.01.2025, personale già dipendente della società resistente è stato adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, senza demansionamento, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., considerato che il ruolo di direttore di punto vendita *molte volte* prevede di prestare servizio in cassa, anche per motivi diversi dallo sciopero, trattandosi di mansioni accessorie/complementari.

La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti (anche sulla scorta dell'ordine di esibizione disposto con ordinanza dell'8.07.2025 e della richiesta di produzione documentale di cui all'ordinanza del 18.12.2025) e con prove orali (assunte all'udienza del 12.09.2025) e discussa e trattenuta in riserva all'udienza del 9.01.2026.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

1. Sulla condotta antisindacale consistita nell'aver posto in essere una procedura di licenziamento collettivo in violazione degli artt. 4-24 L. 223/1991

In ordine alla prima condotta antisindacale dedotta in ricorso (v. par. I di pag. n. 12), consistita nell'aver la resistente posto in essere una procedura di licenziamento collettivo in violazione degli

artt. 4-24 L. 223/1991 (rispetto alla quale parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale, ai fini della rimozione degli effetti, in tesi, di ordinare alla resistente di revocare i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori interessati, in ipotesi, di corrispondere loro il trattamento retributivo a decorrere dal giorno del collocamento in aspettativa), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, avendo parte resistente prodotto, in allegato alla memoria di costituzione, il verbale di riunione dell'11.02.2025, dal quale emerge il ritiro immediato, da parte della resistente, delle sospensioni/collocamenti in aspettativa non retribuita dei sei lavoratori interessati, con pagamento delle retribuzioni con decorrenza dalla data delle sospensioni (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente), la comunicazione preventiva ex artt. 4, comma 2, e 24 L. 223/1991 del 7.03.2025 e il verbale di accordo sindacale ex artt. 4 e 24 L. 223/1991, con il quale le parti sociali hanno concordato di addivenire a licenziamenti individuali incentivati con il criterio esclusivo della non opposizione e a trasferimenti presso altre unità produttive (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente).

Si veda, inoltre, il doc. n. 15 del fascicolo di parte resistente, ovvero le lettere di collocamento in aspettativa non retribuita, i certificati di idoneità alla mansione specifica e le lettere del 10.02.2025 di adibizione dei sei lavoratori interessati a nuove attività.

2. *Sulla condotta antisindacale consistita nell'aver apportato modifiche al DVR del negozio di Campi Bisenzio senza avere previamente coinvolto l'RLS e nella mancata consegna all'RLS del DVR aggiornato*

In ordine alla seconda condotta antisindacale dedotta in ricorso (v. par. II di pag. n. 16), consistita nell'aver la resistente apportato modifiche al DVR del negozio di Campi Bisenzio senza avere previamente coinvolto la RLS, Roberta Monaci, e nel non avere consegnato alla RLS il DVR aggiornato (rispetto alla quale parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale, ai fini della rimozione degli effetti, di ordinare alla resistente di revocare e/o comunque porre nel nulla il DVR da ultimo adottato dalla società, di effettuare una nuova valutazione dei rischi previa consultazione e/o coinvolgimento della RLS e, quindi, di redigere un nuovo DVR, di consegnare alla RLS una copia del DVR aggiornato e/o di tutta la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione) deve essere parimenti dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, avendo parte resistente prodotto, con la nota dell'8.01.2026, il verbale di riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi del **26.02.2025**, avente ad oggetto l'aggiornamento del DVR del 7.10.2024, regolarmente sottoscritto dalla RLS Roberta Monaci (v. doc. n. 23 del fascicolo di parte resistente), **il DVR del punto vendita di Campi Bisenzio, datato 26.02.2025, regolarmente firmato dalla RLS Roberta Monaci** (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte resistente), **successivo e sostitutivo rispetto al DVR datato 7.10.2024** (quest'ultimo non

munito della sottoscrizione della RLS Roberta Monaci e oggetto delle doglianze sollevate da parte ricorrente in ricorso; v. doc. n. 22 del fascicolo di parte resistente).

A tal proposito, non può trovare accoglimento la richiesta di espunzione dal fascicolo della predetta documentazione, formulata da parte ricorrente a verbale dell'udienza del 9.01.2026, considerato che, in ogni caso, nel presente procedimento speciale non operano le preclusioni e le decadenze proprie del rito (ordinario) del lavoro.

3. Sulla condotta antisindacale consistita nella sostituzione dei lavoratori in sciopero con dipendenti demansionati, in data 23.01.2025

In ordine alla terza condotta antisindacale dedotta in ricorso (punto III di pag. n. 20), il sindacato ricorrente ha lamentato la natura antisindacale della condotta datoriale consistita nell'aver adibito, il giorno 23.01.2025 (ovvero il giorno dello sciopero), il direttore del punto vendita di Quarrata, Paolo Landi, e altro personale non appartenente al punto vendita di Campi Bisenzio e del quale non si conoscono inquadramento e mansioni (di tal ch  il sindacato ricorrente ha chiesto di ordinare l'esibizione del foglio presenze relativo alla giornata del 23.01.2025; ordine di esibizione disposto dal Tribunale con ordinanza dell'8.07.2025 e ottemperato dalla societ  resistente con la produzione documentale allegata alla nota del 26.08.2025) in sostituzione degli scioperanti, in violazione dell'art. 2103 c.c., atteso che il direttore del punto vendita di Quarrata era stato addetto a mansioni di cassiere.

A tale ultimo proposito, parte resistente ha contestato in memoria di costituzione la natura antisindacale della predetta condotta, negando sia il dedotto demansionamento, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 2103 c.c., poich  il ruolo di direttore di punto vendita "*molte volte, anche per motivi diversi dallo sciopero, prevede di prendere servizio in cassa*" (v. pag. n. 4 della memoria di costituzione), che l'esistenza di un intento lesivo.

Ci  posto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori,   configurabile allorch  il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore o interinali, se l'adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali (non configurandosi, in tal caso, alcuna violazione dell'art. 2103 cod. civ.), e l'utilizzazione dei secondi rispetti o meno la programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero nella misura corrispondente alle concrete esigenze produttive e organizzative dell'azienda. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26368 del 16/12/2009 (Rv. 611968 - 01).

Ancora, nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga l'utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103 cod. civ. (nella specie, relativa alla condotta di Trenitalia che, in occasione di alcuni scioperi, aveva impiegato dipendenti con qualifica di 'quadro' nella guida e scorta dei treni, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto che le inferiori mansioni svolte dai 'quadri' in sostituzione degli scioperanti non furono né accessorie o complementari, né marginali; v. Cassazione civile sez. lav., 22/05/2018, n. 12551).

Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata istruttoria orale (con la precisazione che gli informatori escussi hanno prestato l'impegno a dire la verità) e documentale.

L'informatrice Silvia Sarno, dipendente della società resistente e RSA della FILCAMS CGIL, ha dichiarato che: “Sul 47: io il 23.01.2025 stavo scioperando, sono entrata nel punto vendita con Maurizio Magi, segretario della FILCAMS, con Luigi Cerutti e con un'altra collega, (...) ho visto che alle casse c'era il direttore di Quarrata e tra gli scaffali altre persone che io non conosco e che sicuramente non erano dipendenti del punto vendita dei gigli, erano intenti al lavoro, stavano mettendo cose sugli scaffali e spostando cestini, stavano facendo cose inerenti al lavoro.”

L'informatore Luigi Cerutti, ex dipendente della società resistente ed ex RSA della FILCAMS CGIL, ha confermato la circostanza che, il giorno dello sciopero, ovvero il 23.01.2025, il direttore del punto vendita di Quarrata, Landi, stava svolgendo mansioni di cassiere (“il signor Landi era seduto in cassa, stava svolgendo la mansione di cassiere”).

L'informatore Enrico Frongillo, dipendente della società resistente e direttore del punto vendita di Campi Bisenzio sino al 31.03.2025, ha riferito che: “Sul 47: il giorno dello sciopero, il 23.01.2025, di interni erano intenti al lavoro tutti i capireparto, salvo quelli in ferie, l'impiegata e io, poi c'era personale esterno al punto vendita, direttori e ispettori, non ricordo quanti erano, ma erano tutti dipendenti dell'azienda PAM, Landi è un direttore, era a supporto, ha fatto il cassiere e ha rifornito, ha fatto un po' di tutto, come tutti i presenti.”

Con nota del 26.08.2025 (in ottemperanza all'ordine di esibizione contenuto nell'ordinanza dell'8.07.2025), parte resistente ha prodotto il contratto di lavoro di Paolo Landi, direttore del punto vendita di Quarrata, inquadrato nel I livello CCNL Commercio dal marzo 2013, con qualifica di

gerente di negozio, nonché l'elenco delle timbrature della giornata del 23.01.2025, relativa al negozio di Campi Bisenzio, dal quale emergono le timbrature, in detta giornata, presso il punto vendita dei Gigli, di 4 quadri, di 14 impiegati di I livello (compreso il direttore del punto vendita di Quarrata, Paolo Landi, il quale ha timbrato alle ore 8.25 e alle ore 22.12), di 4 impiegati di II livello e di 1 impiegata di III terzo livello, ivi nominativamente indicati.

Si veda, altresì, il doc. n. 34 del fascicolo di parte ricorrente, ovvero il video che ritrae il sig. Paolo Landi intento ad attività di cassa presso il punto vendita di Campi Bisenzio, durante la giornata del 23.01.2025.

Ebbene, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale si ritiene fondata la domanda di parte ricorrente, con riferimento alla natura antisindacale della condotta lamentata, avendo parte resistente, nell'intera giornata del 23.01.2025 e per l'intera durata dell'orario lavorativo, affidato le mansioni svolte dai lavoratori in sciopero (in relazione alle attività di cassa e di rifornimento scaffali, riconducibili al IV livello CCNL Commercio) a personale anche non appartenente al punto vendita di Campi Bisenzio (in particolare, al sig. Paolo Landi, direttore del punto vendita di Quarrata) e inquadrato in livelli superiori (ovvero, in particolare, quadri e impiegati di I livello - gestori o gerenti di negozio -, di II livello - ispettori -), e, pertanto, in violazione dell'art. 2103 c.c., non assumendo carattere di eccezionalità, di occasionalità, di marginalità ovvero di complementarietà l'adibizione a mansioni evidentemente inferiori (di cassiere e di addetto al rifornimento scaffali) di personale inquadrato in livelli notevolmente superiori (in particolare, come quadro e impiegato di I livello), per l'intera durata della giornata e dell'orario lavorativo, a prescindere dal consenso prestato da tale ultimo personale, attesa, peraltro, la genericità delle deduzioni, sul punto, di parte resistente, secondo la quale "*molte volte*", anche per motivi diversi dallo sciopero (senza che tali motivi siano stati indicati), il ruolo di direttore di punto vendita prevederebbe di prendere servizio in cassa, in difetto di istanze istruttorie in merito, e non rilevando, a tal fine, l'intervenuta modifica dell'art. 2103 c.c., non essendo, nella fattispecie, l'adibizione a mansioni inferiori il frutto di una modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione dei lavoratori (peraltro, con riferimento a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale), bensì il frutto di una iniziativa datoriale in occasione di astensioni dal lavoro per sciopero, con finalità surrogatorie.

Conformemente, si veda Tribunale Milano sez. lav., 05/09/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 05/09/2019), nonché Corte di Appello di Firenze, sent. n. 364/2021, confermata da Cass. S.L. sent. n. 28946/2025, che richiama Cass. n. 14444/2015, secondo la quale, nel caso di proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, il datore di lavoro, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, può disporre l'utilizzazione del personale rimasto in servizio, con

l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle proprie dei lavoratori assegnati, sicché ove tale limite venga disatteso in violazione dell'art. 2103 c.c., la condotta è antisindacale anche se sussiste compatibilità tra le mansioni inferiori e la pregressa professionalità dei sostituti, assicurando detta norma il mantenimento del livello di professionalità acquisito. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto antisindacale l'impiego in un ipermercato di lavoratori con la qualifica di caporeparto e caposettore nelle normali operazioni di vendita e cassa, dovendosi escludere la marginalità di tali funzioni, nonché la loro eccezionalità per il semplice fatto dello sciopero).

Ciò posto, parte resistente ha eccepito, a pag. n. 14 della memoria, il difetto di attualità della condotta con riferimento allo sciopero del 23.01.2025; a tal proposito, si rammenta che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 St. Lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (v. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 13860 del 22/05/2019 (Rv. 653843 – 01)).

Sul punto, è sufficiente osservare che, nella fattispecie, la condotta prospettata come antisindacale non esaurisce i suoi effetti con l'esaurirsi della condotta datoriale, perdurando nel tempo gli effetti durevoli della predetta condotta, sia per la sua portata intimidatoria (e lesiva delle prerogative e dell'immagine del sindacato), sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.

Infine, per quanto concerne l'elemento soggettivo (v. pag. n. 23 della memoria di costituzione), si osserva che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la necessità di un accertamento in concreto dell'intento antisindacale, ai fini della repressione della condotta antisindacale a norma dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, con riferimento a quelle condotte del datore di lavoro che contrastino con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta ed immediata, l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, come nel caso di comportamenti lesivi dei diritti sindacali di cui ai titoli secondo e terzo dello statuto dei lavoratori (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20078 del 21/07/2008 (Rv. 604305 – 01); si veda, altresì, Cass. sent. n. 5295/1997, secondo la quale per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda

oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, ne' nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), ne' nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettivo idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9250 del 18/04/2007 (Rv. 597440 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13726 del 17/06/2014 (Rv. 631341 - 01), secondo la quale la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale.

In conclusione, deve essere dichiarata l'antisindacalità della condotta tenuta da parte resistente, consistita nell'aver utilizzato, in sostituzione degli scioperanti, nella giornata del 23.01.2025, personale dipendente (anche non addetto al punto vendita di Campi Bisenzio), in particolare, inquadrato come quadro e come impiegato di I (specificamente, Paolo Landi, direttore del punto vendita di Quarrata) e II livello, in mansioni inferiori (in particolare, di cassiere e di addetto al rifornimento scaffali, riconducibili nel IV livello CCNL Commercio), in violazione della previsione dell'art. 2103 c.c., con conseguente ordine al datore di lavoro di cessare dalla predetta condotta e di affiggere il presente decreto nella bacheca aziendale per un periodo di 30 giorni dalla data della sua comunicazione.

Non si ritiene, invece, che costituisca un idoneo provvedimento, volto a rimuovere gli effetti della accertata condotta antisindacale, in difetto di compiute allegazioni contenute in ricorso, l'invocata condanna della parte resistente a corrispondere agli scioperanti una somma pari alla retribuzione non percepita e trattenuta in busta paga a causa della loro adesione allo sciopero (considerato che l'adesione allo sciopero comporta per il lavoratore la relativa trattenuta stipendiale).

Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.

Spese

Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale, sul ricorso *ex art* 28 L. n. 300/1970, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in ordine alla prima condotta antisindacale dedotta in ricorso (consistita nell'aver la resistente posto in essere una procedura di licenziamento collettivo in violazione degli artt. 4-24 L. 223/1991), per le ragioni di cui in parte motiva;
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in ordine alla seconda condotta antisindacale dedotta in ricorso (consistita nell'aver la resistente apportato modifiche al DVR del negozio di Campi Bisenzio senza avere previamente coinvolto la RLS, Roberta Monaci, e nel non avere consegnato alla RLS il DVR aggiornato), per le ragioni di cui in parte motiva;
- dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta da PAM PANORAMA S.P.A. consistita nell'aver utilizzato, in sostituzione degli scioperanti, nella giornata dello sciopero del 23.01.2025, presso il punto vendita di Campi Bisenzio (FI), personale dipendente inquadrato in livelli superiori (in particolare, come quadro e impiegato di I e di II livello CCNL Commercio), in mansioni inferiori (in particolare, di IV livello CCNL Commercio), in violazione della previsione dell'art. 2103 c.c., e, per l'effetto, ordina alla parte resistente di cessare dalla predetta condotta e di affiggere il presente decreto nella bacheca aziendale per un periodo di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, a favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Si comunichi.

Firenze, 16 gennaio 2026

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Fraccalvieri